

**Allegato A**

**TESTO UNICO DELLA REGOLAZIONE  
DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI  
CORRISPETTIVI DI ALLACCIAMENTO E DELLE MODALITÀ  
DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE  
DELL'UTENTE PER I SERVIZI DI TELERISCALDAMENTO E  
TELERAFFRESCAMENTO PER IL PERIODO DI REGOLAZIONE  
1° GENNAIO 2022 – 31 DICEMBRE 2025**

**(TUAR)**

**Allegato A alla deliberazione 463/2021/R/tlr - versione integrata e aggiornata  
dalla deliberazione 477/2022/R/tlr e dalla deliberazione 597/2024/R/tlr**

## Indice

<b>Articolo 1</b> Definizioni.....	3
<b>Articolo 2</b> Ambito di applicazione .....	5
<b>Articolo 3</b> Disposizioni per gli esercenti non verticalmente integrati .....	5
<b>Articolo 4</b> Vincolo per la determinazione dei corrispettivi di allacciamento .....	6
<b>Articolo 5</b> Modalità di presentazione della richiesta di allacciamento.....	6
<b>Articolo 6</b> Modalità di presentazione della richiesta di recesso .....	6
<b>Articolo 7</b> Eventuale corrispettivo di salvaguardia .....	6
<b>Articolo 7 bis</b> Modalità di recesso semplificata da sistemi di telecalore non efficienti .....	8
<b>Articolo 8</b> Disposizioni in materia di disattivazione e scollegamento .....	8
<b>Articolo 9</b> Obblighi informativi nei confronti degli utenti del servizio .....	9
<b>Articolo 10</b> Obblighi informativi nei confronti dell’Autorità .....	10
<b>Articolo 11</b> Disposizioni transitorie .....	10

## **Articolo 1**

### *Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'Articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come successivamente modificato e integrato, nonché le seguenti:

- **allacciamento** è il sistema di tubazioni che si origina da una diramazione della condotta stradale della rete ed è finalizzato a consegnare l'energia termica ad uno o più punti di fornitura;
- **attività di distribuzione** è l'attività di gestione, manutenzione e sviluppo di reti di telecalore;
- **attività di vendita** è l'attività di vendita al dettaglio agli utenti, incluse tutte le connesse attività commerciali;
- **Autorità** è l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **condotta stradale** è l'insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro, interrati lungo un percorso stradale e funzionali alla distribuzione dell'energia termica;
- **costi diretti** sono i costi sostenuti dall' esercente per l'esecuzione di una specifica attività e che possono essere imputati univocamente alla stessa;
- **costi indiretti** sono, a complemento dei costi diretti, quei costi generali sostenuti dall' esercente che non possono essere imputati direttamente alla specifica attività;
- **disattivazione della fornitura o disattivazione** è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di fornitura a seguito della richiesta dell'utente, senza che sia prevista la rimozione di elementi della sottostazione di utenza;
- **distributore** è il soggetto che svolge l'attività di distribuzione;
- **esercente o esercente il servizio** è il soggetto che svolge l'insieme delle attività necessarie all'erogazione del servizio di telecalore;
- **fattura di chiusura** è la fattura emessa a seguito della risoluzione del contratto di fornitura tra l' esercente e l'utente e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dall'utente;
- **impianto dell'utente** è l'impianto tecnologico che consente l'utilizzo dell'energia termica prelevata dalla rete; ha inizio dal punto di fornitura e si estende fino ai sistemi di erogazione del calore per la climatizzazione degli ambienti, per la fornitura di acqua calda igienico sanitaria o per l'esecuzione di processi industriali;
- **lettura di cessazione** è la rilevazione del dato di consumo al momento della risoluzione del contratto di fornitura tra l' esercente e l'utente;
- **micro esercenti** sono gli esercenti con una potenza convenzionale non superiore ai 6 MW, calcolata secondo le disposizioni del TUD;

- **periodo di valutazione della richiesta di qualifica** è il periodo intercorrente tra la data di invio della richiesta di qualifica al Gestore dei Servizi energetici e la data di completamento del procedimento di valutazione della richiesta;
- **potenza contrattuale** è il valore minimo di potenza termica resa disponibile dall' esercente, in condizioni di normale esercizio della rete, al prelievo nella sottostazione d'utenza, come risultante nel contratto di fornitura del servizio;
- **punto di fornitura** è la parte terminale dell'allacciamento in cui l' esercente consegna l'energia termica all'utente; coincide con il disaccoppiamento idraulico tra la rete e l'impianto dell'utente; in assenza di circuiti idraulici distinti tra la rete e l'impianto dell'utente, il punto di fornitura si identifica con il contatore di energia termica;
- **rete** è qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;
- **richiedente** è il soggetto che presenta la richiesta di allacciamento, oppure l'utente che presenta una richiesta di disattivazione della fornitura o di scollegamento dalla rete;
- **scollegamento dalla rete o scollegamento** è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di fornitura che, in aggiunta alla disattivazione, comprende la rimozione del contatore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto;
- **sistema di telecalore non efficiente** è un sistema di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento che non ha ottenuto la qualifica di sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente di cui all'art. 34, comma 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- **sottostazione d'utenza** è l'apparato terminale dell'allacciamento, generalmente composto da scambiatore di calore e/o gruppo frigorifero, gruppo di misura e strumenti di controllo e regolazione, che costituisce l'interfaccia tra la rete e l'impianto dell'utente;
- **sportello fisico** è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dall' esercente, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;
- **tecnico abilitato** è un tecnico abilitato alla predisposizione di diagnosi energetiche o attestati di prestazione energetica;
- **TUD** è il Testo unico per la classificazione dimensionale degli esercenti il servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2025, di cui all'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 463/2021/R/tlr;
- **utente o utente del servizio** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di allacciamento e/o un contratto di fornitura per uso proprio, ivi incluse le utenze condominiali;

- **utente residenziale domestico** è:
  - i. l'utente che utilizza l'energia termica per locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione, adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché:
    - l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di fornitura per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti;
    - il titolare del punto di fornitura sia una persona fisica;
  - ii. un condominio con uso domestico, diviso in più unità catastali, in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al punto i., purché:
    - il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio;
    - l'energia termica fornita non sia utilizzata in attività produttive, ivi incluse la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, il servizio energia;
- **utente residenziale non domestico** è un utente con tipologia di utilizzo "residenziale" diverso dall'utente residenziale domestico;
- **venditore** è il soggetto che svolge l'attività di vendita.

## **Articolo 2**

### *Ambito di applicazione*

- 2.1 Il presente provvedimento definisce:
  - a) i criteri per la determinazione dei corrispettivi di allacciamento;
  - b) le modalità di esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente;
  - c) gli obblighi informativi per gli esercenti relativamente all'allacciamento, alla disconnessione e allo scollegamento degli utenti.
- 2.2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, la classificazione dimensionale degli esercenti avviene ai sensi delle disposizioni del TUD.
- 2.3 Le disposizioni di cui agli Articoli da 6 a 9 del presente provvedimento non si applicano ad utenti con potenza contrattuale maggiore di 1.200 kW.

## **Articolo 3**

### *Disposizioni per gli esercenti non verticalmente integrati*

- 3.1 Nel caso in cui le attività di vendita e di distribuzione non siano svolte dalla medesima società, il venditore:
  - a) costituisce l'unica interfaccia con l'utente per tutte le attività connesse all'allacciamento alla rete, alla disattivazione della fornitura e allo scollegamento dalla rete;
  - b) si avvale del distributore per effettuare gli interventi necessari all'allacciamento alla rete, alla disattivazione della fornitura e allo scollegamento dalla rete;

- c) è soggetto agli obblighi informativi di cui agli Articoli 9 e 10 del presente provvedimento.
- 3.2 Il perimetro di responsabilità e le modalità di gestione dei flussi informativi tra venditore e distributore sono definiti autonomamente tra le parti, entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento.

#### **Articolo 4**

##### *Vincolo per la determinazione dei corrispettivi di allacciamento*

- 4.1 In ciascun anno del periodo di regolazione i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di allacciamento, ivi inclusi eventuali corrispettivi di salvaguardia di cui all'Articolo 7, non devono essere superiori ai costi sostenuti dagli esercenti per la realizzazione degli allacciamenti.

#### **Articolo 5**

##### *Modalità di presentazione della richiesta di allacciamento*

- 5.1 Il richiedente può presentare la richiesta di allacciamento almeno tramite le seguenti modalità: invio tramite posta, posta elettronica, sito *internet*, o tramite eventuale sportello fisico reso disponibile dall'esercente, compilando un apposito modulo accessibile anche sul sito *internet* dell'esercente e presso eventuali sportelli fisici.
- 5.2 I micro esercenti privi di sito *internet* sono esonerati dagli obblighi di cui al precedente comma 5.1 che ne richiedono la disponibilità.

#### **Articolo 6**

##### *Modalità di presentazione della richiesta di recesso*

- 6.1 L'utente ha diritto di recedere dal contratto di fornitura del servizio di telecalore in qualunque momento, con un periodo di preavviso di un mese. L'utente esercita tale diritto presentando all'esercente una richiesta di disattivazione della fornitura oppure presentando una richiesta di scollegamento dalla rete.
- 6.2 L'utente può presentare la richiesta di disattivazione o scollegamento almeno tramite le seguenti modalità: invio tramite posta, posta elettronica, sito *internet*, o tramite eventuale sportello fisico reso disponibile dall'esercente, compilando un apposito modulo accessibile anche sul sito *internet* dell'esercente e presso eventuali sportelli fisici.
- 6.3 I micro esercenti privi di sito *internet* sono esonerati dagli obblighi di cui al precedente comma 6.2 che ne richiedono la disponibilità.

#### **Articolo 7**

##### *Eventuale corrispettivo di salvaguardia*

- 7.1 Gli esercenti, al solo fine di garantire il recupero dei costi relativi alla realizzazione dell'allacciamento, possono prevedere nell'ambito del preventivo di allacciamento e nel contratto uno specifico corrispettivo di salvaguardia a carico dell'utente che

receda dal contratto di fornitura prima della sua naturale scadenza. L'ammontare del corrispettivo di salvaguardia è determinato in funzione del momento in cui avviene il recesso in tale arco temporale, secondo i criteri di cui al successivo comma 7.2.

- 7.2 L'ammontare iniziale del corrispettivo di salvaguardia di cui al precedente comma 7.1 deve essere definito nel preventivo di allacciamento e riportato nel successivo contratto di allacciamento e in quello di fornitura del servizio (qualora distinti). Il corrispettivo applicabile all'utente si riduce nel tempo in relazione al momento in cui termina l'erogazione del servizio, sulla base di quanto indicato nella seguente formula:

$$C_t = C_i \cdot \frac{PR}{PT}$$

dove:

$C_t$  è il valore del corrispettivo di salvaguardia applicato all'utente;

$C_i$  è il valore iniziale del corrispettivo di salvaguardia, pari a:

- a) nel caso di utente residenziale domestico, diverso da un utente socio della società cooperativa che gli fornisce l'energia termica, alla differenza tra il costo di realizzazione dell'allacciamento, al netto di eventuali contributi pubblici, e il corrispettivo applicato all'utente per la realizzazione dello stesso;
- b) in tutti i casi diversi dalla precedente lettera a), alla differenza tra il costo di realizzazione dell'allacciamento, di estensione e/o potenziamento della rete e di ogni altra opera necessaria per fornire l'energia termica all'utente, al netto di eventuali contributi pubblici, e il corrispettivo totale applicato all'utente;

$PR$  è il periodo residuo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia;

$PT$  è il periodo complessivo, espresso in giorni, di applicazione del corrispettivo di salvaguardia, pari a:

- a) 5 anni per un utente residenziale, sia domestico sia non domestico, diverso da un utente socio della cooperativa che gli fornisce energia termica;
- b) 10 anni, per gli utenti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).

- 7.3 Nel caso in cui l'ammontare del corrispettivo di cui al comma 7.1 non sia stato espressamente indicato nel preventivo di allacciamento e riportato nel successivo contratto di allacciamento e in quello di fornitura del servizio (qualora distinti), nessun corrispettivo può essere richiesto all'utente che eserciti il diritto di recesso.

- 7.4 Eventuali clausole relative a penali, altri corrispettivi o oneri, vincoli temporali di durata del contratto che siano incluse in contratti di allacciamento e/o di fornitura del servizio sottoscritti prima del 1° giugno 2018, e volte a disciplinare il recesso da parte dell'utente dal contratto di fornitura del servizio, continuano a trovare applicazione:

- a) per gli utenti con potenza contrattuale minore o uguale a 350 kW, per la durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023;
  - b) per gli utenti con potenza contrattuale superiore a 350 kW, per la durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
- 7.5 Decorsi i termini di cui alle precedenti lettere a) e b), laddove il contratto continui ad avere esecuzione, le predette clausole si considerano non apposte.
- 7.6 Eventuali clausole relative a penali, altri corrispettivi o oneri che siano incluse in contratti di allacciamento e/o di fornitura del servizio sottoscritti successivamente al 1° giugno 2018, diverse dal corrispettivo di salvaguardia, si considerano come non apposte.
- 7.7 L' esercente è tenuto a non attribuire gli stessi costi di allacciamento, di estensione e di potenziamento della rete e di ogni altra opera necessaria per fornire l'energia termica all'utente a più utenti ai fini della determinazione del corrispettivo di salvaguardia.

#### **Articolo 7 bis**

##### *Modalità di recesso semplificata da sistemi di telecalore non efficienti*

- 7bis.1 Nel caso in cui l'utente si avvalga della modalità di recesso semplificata da sistemi di telecalore non efficienti:
- a) il valore dell'eventuale corrispettivo di salvaguardia è rideterminato prevedendo un periodo complessivo di applicazione di 3 anni;
  - b) eventuali clausole relative a penali, altri corrispettivi o oneri che siano incluse in contratti di allacciamento e/o di fornitura del servizio diverse dal corrispettivo di salvaguardia, si considerano come non apposte.
- 7bis.2 L'utente che intenda avvalersi della modalità di recesso semplificata da sistemi di telecalore non efficienti allega alla richiesta di recesso di cui al precedente comma 6.1 una relazione tecnica di un tecnico abilitato che attesti che il fabbisogno energetico dell'utenza possa essere coperto con impianti che garantiscono un maggior risparmio di energia primaria non rinnovabile.
- 7bis.3 La modalità di recesso semplificata non è applicabile nel periodo di valutazione della richiesta di qualifica della rete, di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

#### **Articolo 8**

##### *Disposizioni in materia di disattivazione e scollegamento*

- 8.1 Nessun corrispettivo può essere applicato all'utente per la disattivazione della fornitura e per lo scollegamento dalla rete.
- 8.2 Nel caso di disattivazione della fornitura, l' esercente è tenuto a eseguire le seguenti attività:



- a) chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura;
  - b) effettuazione della lettura di cessazione;
  - c) emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della lettura di cui alla precedente lettera b).
- 8.3 Nel caso in cui, per ragioni tecniche o di sicurezza degli impianti, non sia possibile effettuare la chiusura e la piombatura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza, l'esercente non può addebitare all'utente alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto sarebbe avvenuto a seguito della chiusura delle valvole di intercettazione.
- 8.4 Nel caso di scollegamento dalla rete, l'esercente è tenuto ad eseguire, oltre alle attività di cui al comma 8.2, le seguenti attività:
- a) rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottostazione d'utenza nei casi in cui queste siano di proprietà dell'esercente;
  - b) disalimentazione di apparecchiature elettriche facenti parte dell'impianto di allacciamento;
  - c) intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata dell'utente, ove tale circuito non serva altri utenti.

## **Articolo 9**

### *Obblighi informativi nei confronti degli utenti del servizio*

- 9.1 Gli esercenti indicano in una apposita sezione del proprio sito *internet* le seguenti informazioni generali in merito alle modalità di realizzazione degli allacciamenti:
- a) le modalità con cui i richiedenti possono presentare la richiesta di allacciamento o di preventivazione dell'allacciamento;
  - b) le attività che sono eseguite dall'esercente e risultano incluse nel corrispettivo di allacciamento;
  - c) le attività che sono eseguite dall'esercente solo su richiesta dell'utente e che non sono incluse nel corrispettivo di allacciamento;
  - d) le attività che sono sempre in capo all'utente;
  - e) eventuali sconti o esenzioni dal pagamento dei corrispettivi di allacciamento applicabili alla generalità degli utenti e le relative modalità applicative.
- 9.2 L'esercente, in caso di diniego alla richiesta di allacciamento, è tenuto a fornire una risposta scritta in cui siano indicate, in modo chiaro, dettagliato ed esauriente, le motivazioni del rifiuto, specificando se si tratta di motivazioni tecniche o economiche.
- 9.3 Gli esercenti indicano in una apposita sezione del proprio sito *internet* le seguenti informazioni generali in merito alle attività di disattivazione e scollegamento:
- a) le attività previste in caso di disattivazione della fornitura, di cui al comma 8.2 del presente provvedimento;
  - b) le attività previste in caso di scollegamento dalla rete, di cui ai commi 8.2 e 8.4 del presente provvedimento;

- c) l'assenza di corrispettivi o altri oneri per la disattivazione della fornitura e lo scollegamento dalla rete, ad eccezione dell'eventuale corrispettivo di salvaguardia di cui al comma 7.1, nonché l'assenza di vincoli temporali al recesso fatto salvo il periodo di preavviso di cui al comma 6.1;
  - d) la modalità di esercizio del diritto di recesso dalla fornitura;
  - e) la disponibilità o meno della qualifica di sistema di telecalore efficiente.
- 9.4 Il micro esercente rende disponibili le informazioni di cui ai commi 9.1 e 9.3:
- a) in una sezione facilmente accessibile dalla home page del proprio sito *internet*, nel caso in cui se ne sia dotato in via volontaria;
  - b) attraverso gli sportelli, laddove presenti, e tramite invio, anche in formato elettronico, su richiesta dell'utente.

## **Articolo 10**

### *Obblighi informativi nei confronti dell'Autorità*

- 10.1 Al fine di consentire la verifica del vincolo ai ricavi di cui al comma 4.1, gli esercenti, entro il 30 giugno di ciascun anno trasmettono all'Autorità la documentazione attestante i ricavi e i costi afferenti all'attività di realizzazione degli allacciamenti nell'anno solare precedente. La documentazione inviata deve includere:
- a) i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di allacciamento, ivi inclusi eventuali ricavi differiti nel caso di rateizzazione dei corrispettivi;
  - b) l'ammontare complessivo di eventuali corrispettivi di salvaguardia di cui all'Articolo 7, come risultante dai contratti sottoscritti nell'anno solare precedente;
  - c) i costi diretti afferenti alla realizzazione degli allacciamenti;
  - d) i costi indiretti afferenti alla realizzazione degli allacciamenti;
  - e) dichiarazione del legale rappresentante dell'esercente che attesti la veridicità e correttezza dei valori riportati.
- 10.2 I micro esercenti sono esonerati dall'invio della documentazione di cui al comma 10.1.

## **Articolo 11**

### *Disposizioni transitorie*

- 11.1 Fino al 31 dicembre 2022, nel caso in cui il contratto di fornitura non includa il dato della potenza contrattuale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2.3 e 7.4, si considera la potenza convenzionale dell'utente, calcolata secondo le disposizioni di cui all'Articolo 28 dell'Allegato A alla deliberazione 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr.
- 11.2 Nell'anno 2022, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'Articolo 10, si considera il regime di esenzioni di cui al comma 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2018, 24/2018/R/tlr.

11.3 Le disposizioni in materia di recesso da sistemi di telecalore non efficienti di cui all'Articolo 7 bis e al comma 9.3, lettera e), si applicano a partire dal 1° luglio 2023.